

I4)

I602

I5/I

(II)

Istrumento di transazione del I5/I/I602
(la spiegazione si trova nel contesto della relazione - 1c)
documento firmato dagli abitanti di Gorla Maggiore :

- FONTANA GIO BATTA - CONSOLE x
- CARBABIA F..... di Francesco x
- VILLA ALESSANDRO fu Nicola x
- VARADEO GIOVANNI fu Alessandro x
- ALMASIO . lens di Andrea x
- de PRIMO Jo Ant.o di Battista x
- GISSAGHI An..... di Antonio x
- GISSAGHI Alessandro di Pietro x
- ALMASIO PAOLINO di Antonio x
- de PRIMO GIO BAPTA figlio G. Antoni x
- PUSTERLA Battista di Giacomo x
- de RONCIO BAPTISTA di Augusto x
- CRIPPA BARTOLOMEO fu I.... x
- de RONCIO H..... fu Jacopo x
- PASSIUS (?) H..... E x
- RONCHI MELCHIORRE (?) figlio Gio Petri x
- ALMASIO BERNARDO fu Battista x
- de VARADEO ALESSANDRO x
- de CLERICIS Procopio(?) di G. B. x
- del PRIMO Paolino di Lorenzo x
- de gasse (?) figlio Cristoforo x
- ALMASIO Giovanni .. Ambrosio x
- de Fracibur (?) Petri figlio di Francesco x
- GALLI BARTOLOMEO figlio x
- VARADEO BATTISTA di Alberto x
- de CIAMPEDEGA..... x
- de PRIMO Francesco figlio Beltramino x
- MARINONE Antonio di Ivano x
- PUSTERLA GIO ANTONIO di Michele x
- CARTABBIA INNOCENTE di Gio Angelo x
- ALMASIO GIACOBBE Di x

pare cheil documento dica che gli uomini detti
dei MONETA o MONETARI sono esenti.

- .. de PRIMO vice console
- Phentatarine.. E. Hier.mi
- de PRIMUS console

Vi sono dei testi di Solbiate : PRIMALUNA
di Gorla LAMPUGNANI BERNARDINO f. JCC OTTAVIO
di GALLARATI Capitano
atto di PUSTERLA OTTAVIANO (vedere monogramma)

15°) 1638
15/5

P a t e a t

presentato da CARLO TADINO - notaio Milanese per la
linea

Conte VITALIANO VISCONTI BORROMEO senior olim CESARE
Senatore, fatta dal M. Rev. d. FRANCESCO MARIA VISCONTI
Canonico Ordinario f.q. domini PIETRO FRANCESCO
tunc P.M.P.S.PRIMO Jmbus ^mediolani uti era in
beneficio legis et Inventario n.q. D.Conte
HIERONIMUS VISCONTI BORROMEI eius frater d. Conte LODOVICO
VISCONTI BORROMEO eius parimente frater natu Maiori, in
quod int.. cetera delaxata ns. legit... ut infra.-----

Census Gorla Maggiore per 80 libbre annue in bona relicta
in hereditate et bonis domini Conte VITALIANI BORROMEI
fideicommittentis ubicus siti et esse legitt..... et quae
a domino Conte GEROLAMO possessa vel quasi redresco (?)
que sint et intelligant compless. in presenti istr° quonia..

16°) s;d. SUPPLICA dei CONSOLI di Gorla Maggiore per le pretesà
del Conte LUDOVICO VISCONTI

17°) 1636
26/3 GRIDA di PILIPPO IV a firma del Marchese de LEGANES
per la presentazione delle documentazioni sui CENSI
al Magistrato delle Entrate Ordinarie VIMERCATI.

18°) 1640
9/2 Altra GRIDA del 9/2/1650 Marchese de LEGANES
per lo stesso motivo.

(12)

- 19°) Replica del Conte LUDOVICO VISCONTI BORROMEO al ricorso
I648 della Comunità di GORLA MAGGIORE per il censo.
9/12 (in latino)
- 20°) Controreplica degli uomini di Gorla Maggiore per lo
I648 stesso motivo.
12 Ott.
- 21°) Precettazione di rev.F.CO PUSTERLA in P.T. P.S Eufemia
I649 per causa Conte LODOVICO VISCONTI BORROMEO
13.II
- 22°) Precettazioni di Ottolino CANAVESI
I649
23/II
- 23°) Precettazione di CARTABBIA GIOVANNI BATTISTA Console
I650
3/9
- 24°) Restituzione della relazione a PIETRO PAOLO BUGATTI da parte
I650 di CARLO CRIPPA
13/9
- 25°) Cedola di convocazione di GIO BATTA CARTABBIA console
I650 fatta da HERCOLE PUSTERLA pubbl. Notaio
15/7
- 26°) Restituzione di documenti da GIOVANNI dei REDATELLI
I650 a LUCA PERNIGOTTI tramite GIUSEPPE SESSA
17/II
- 27°) UDIENZA fatta nella CURIA ARCIVESCOVILE circa la causa con
I648 LODOVICO VISCONTI BORROMEO.
21/II
- 28°) Documento di transazione in cui si citano :
I602
15/I
Rev. Presb. LEANDRO PALAZZI f.q. AMBROSIO in loci FAGNANI
CESARI MONETA f.q. PETRI ANTONI
PRINCIVALLE PRINA f?q. SEBASTIANI di Solbiate OL.
GALLARATI FERDINANDO Capitano fi qm.CESARE in
Solbiate
RINALDO LAMPUGNANI fq. JCC OCTAVIANI di Gorla Maggiore
Sottoscritto da PUSTERLA OTTAVIANO di LONATE CEPPINO

(13)

CONSOLE

CONSOLE

segue
28°)

(14)

Si parla di PIETRO ANTONIO MERCATO provvisore del VISCONTI di
Fagnano Olona e si leggono meglio i nominativi dei capi

famiglia che si ripetono :

GIOVANNI CARTABBIA fu F.CO

ALESSANDRO VILLA fu NICOLA

VARADEO GIO ANTONIO fu ALESSANDRO

ALMASIO LUDOVICO fu ANDREA

DE PRIMO CRISTOFORO fu GIO BATTA

GUSNONE AGOSTINO fu ANTONIO (Giessaghi)

GISSAGHI ALESSANDRO fu PIETRO

ALMASIO PAOLINO fu ANTONIO

De PRIMO GIO BATTA fu ANTONIO

de PROTASIO BATTA di GIACOMO

de RONTIO BATTA di AGOSTINO

de LUPPIS BARTOLOMEO di FELICIANO

de Tentro LODOVICO di GIACOMO

BOSSI LODOVICO f.q. BERNARDINO

TENTIUS MELCHIORRE f.q. PETRI

← ? ROSCHI

ALMASIO BERNARDINO di Batta

BOTARIUS GIACOMO fu BATTA

de VARADEO ALESSANDRO fu PIETRO

de CLERICIS GIORGIO fu Batta

de PRIMO PAOLINO di Lorenzo

de GAIJS BATTA f. CRISTOFORO

ALMASIO GIOVANNI di AMBROGIO

de GIUDICI Messer PIETRO f.q. FRANCESCO

VARADEO BATTA f.q. ALESSANDRO

de CIAMPEDEGA STEFANO f q. Augustino

de PRIMO FRANCESCO f.q. BELTRAME

MAURUS ANTONIO f.q. FRANCESCO

PUSTERLA JO ANTONIO fq. MICHELE

CARTABBIA INNOCENTE f.q. GIO AGOSTINO

ALMASIO GIACOMO di fu CRISTOFORO

Sono esclusi quelli chiamati MONETA o MONETARI perché
noj soggetto a niun tributo ?

- 29°)
I65?
pres.
s.d.
- Disquisizione del Conte LODOVICO VISCONTE in cui cita la convenzione del I60I, secondo i principi delle leggi del Ducato e precisa la posizione della Casa VISCONTI sulla non presentazione dei documenti riguardanti il Censo del feudo in base all'EDITTO del I640
- 30°
I654
26/2
- Proposito negozio in cui vennero rimesse le relazione relative alla Causa e disquisizione della Comunità di Gorla Maggiore contro il R° Fisco ed il Conte LODOVICO VISCONTI
- 31°)
I614
18/I2
- ORDINAZIONE MAGISTRALE a favore di PIETRO FRANCESCO VISCONTI, ed in pregiudizio della Comunità di Gorla Maggiore, colla quale si obbliga detta comunità a pagare al detto P° F.CO un censo di L. 80 annue che solitamente si pagavano al Conte fu VITALIANO VISCONTI BORROMEO di lei feudatario, preteso dal d° P° F.CO, come erede fideocommissario di detto Conte VITALIANO, ed impugnato dalla comunità di Gorla Maggiore sotto pretesto che detto CENSO sia FEUDALE, e colla morte di d° Conte VITALIANO seguita senz'altra discendenza, essendo il FEUDO devoluto alla Ra Camera resti pertanto estinto.
Sono allegate altre carte relative.
- 32°)
I61?
s.d.
- Risposta del PIETRO FRANCESCO VISCONTI al Magistrato sul questionario presentato da FRANCESCO MONETA e da GIOVANNI GALLI come Sindaci della Comunità, rivalendosi il detto P° Fco che già dal I599 si aveva fatto ricorso per ottenere dalla comunità il dovuto quando ancora vi era LAUSIA VISCONTI VISTARINA che fu costretta poi a rilasciare i beni al successore per la questione del fideocommeso.
- 33°)
I612
27/2
- Memoria della Comunità di Gorla Maggiore al R° FISCARE sig. ROSSI
- 34°)
s.d.
- Motivi di ricordo del Conte LODOVICO VISCONTE BORROMEO sul perché non è stata presentata alla Regia Camera la situazione del CENSO in base all'editto del I6/3/I636 a firma di GIO PIETRO STAMPA J.C.
- 35°
I650
I/6
- Estratto del Volume del FISCO in cui si considera che il CENSO del Conte LODOVICO VISCONTI è stato considerato TANQUA ALLODIALIS (quia proprietatis non fuerit) in executione proclama 26 Marzo I636
ne quello del 9/2/I640

(15)

(16)

35°)
I650
22/II

Scrittura nella quale si dice che se il FEUDO è FEUDALE
vige la REGALIA ecc. ecc.
(Vedi spiegazione della relazione precedente)

36°
I65I
25/2

Precettazione di FRANCESCO PUSTERLA rappresentante i consoli
di Gorla Maggiore

37°)
I65I
I6/I

P A T E A T fatta per d. Antoni..... fatta per il quondam
Conte VITALIANO VISCONTI BORROMEO in Hieronimo de Martignoni
et Giacomo di Milano, in cui si dice che la Comunità di Gorla
Maggiore deve lire 80 rogati a quondam GALEATIO VISCONTI
il 17 Agosto 1536 e spletato da GIOV.PAOLO CROTTA mil.not.

Pateat altro Istr° fatto dal quondam domino Conte VITALIANO
VISCONTI BORROMEO in GIO PETRO da MILANO nel cui istr°
risulta rogato la Comunità di Gorla Maggiore rogato da
quondam BARR.° censo nel giorno 20 Febbraio 1554 e edito da
Carlo TADINO J.C. Mil. notaio.

CENSO

Risolutio eccitata davanti al Magistrato da JO PETRO STAMPA
avvocato.

Pateat per ISTRUMENTO INVESTITURA di diversi uomini di Gorla
Maggiore fatta JCC. Cesareo Senatore Conte VITALIANO VISCONTI
BORROMEO figlio qm. d. LODOVICI P.N. P.S. Fidelis Milano
a nome proprio ne uti personem ,frem, et coniunta persona ill.mo
Conte PIETRO FRANCESCO Cesareo Capitano, pp. quo permissio de
lato in d. HIERONIMO de MARTIGNOMBUS f.q.d. GIO ANTONI habit.
in BOLADELLO plebs Gallarate, e domine GIOVANNI da MILANO
f.q.d.Petri abitante in CASSANO MAGNAGO obbligato a corrispondere
al San Martino il fitto di libbre 1655 ogni anno , recepti per
GALEATIUI VICECOMISE olim M.no nob.m die JIOVIS
17 Agosto anno 1536 come da inserta notula.

El Comune di GORLA MAGGIORELibbre 80.---

CENSO 1535
FEUDO

Con facultate dicta predicta exigendi, et confessiones opp.nos
ut necessarias, cum solennitatibus debitis faciendi ipsi MASSARIUM
et FITTABILES ac REDDITIBUARIIS durante presente locatione, qua
confessionis fianda per ipsos conductores nostra valearit, et
eis massariis nostra, oppitutetur per inde ac si fierant per
locatora-----

Item de Jure exigendi censu terrae GORLA MAIORIS iuxta solitu
omni annuo, et prout per fatis comitibus competia ad facultate
facendi confessiones quib.... uibus expedians erit.....

Paulo CROCCA Notaio.

✓
CROCCA?

1536

(17)

- 38°)
I65I Pateat sicuti n.q. BARTOLOMEO CERRO olim nt. Mil.
I6/I 20 Febbraio 1554 rogato che esibisce ISTR° di INVESTITURA
facta p.n.q. Comite VITALIANO VISCONTI BORROMEO f.q. Domini
Conte LUDOVICO tunc. P.N. P.S.FIDELIS Milanese in n. q.
GIO PETRI de MEDIOLANO f.q. JACOBI abitante in Cassano Magnago
pieve di Gallarate ducato di Milano bonor; statuittis et
aliorum furium existens in territorio di Fagnano p.O.O. et
partibus udi certibus in quo inter utera locatus register
CENSUS GORLAE MAIORIS eadem Conte VITALIANO p. stabat et
per ut ex Istr° legit. cui me refero quod est id clausulis
et solennitatibus debitis et in fide ego Not. s Infor. habens
av.... ab egr? Od. Abb. coll 'DD ns.m
CAROLUS TADINUS
- 39°)
I65I Eccezioni presentate dai Consoli di Gorla Maggiore contestate
I6/I dai fiscali del Conte LUDOVISCO VISCONTI
- 40°)
I65I Replicazione al detto dai Consoli della Comunità di G.M.
I6/I
- 41°)
I65I Precettazione di FRANCESCO PUSTERLA , LUCA PERBIGOTTI avvocato
I5/2 e ROCCO BONETTI
23/3
- 42°
I65I Controreplica dei Consoli della Comunità
I6/I
- 43°)
DIFESA del Conte LODOVICO VISCONTE sul suo punto di vista
(stampata in latino) in cui si parla della CONVENZIONE del 1601
- 44°
? La comunità di GORLA MAGGIORE contro il conte LODOVICO VISCONTI
memoriale) in latino.
- 45°)
I614 ORDINAZIONE MAGISTRALE -(vedere 31°) in cui figurano
I8/I2 FRANCESCO MONETA e GIOVANNI GALLO sindaci
I&X
- 46°)
s.d. Risposta di PIETRO FRANCESCO VISCONTE al memoriale sporto al
Magistrato dai sindaci MONETA F.co e GALLO Gio.

~~XXXX~~

47°)	I6I2 27/2	Ricorso della COMUNITA' presentato al Regio FISCALE GEROLAMO ROSSI.	(18)
48°)	I6I2 5/3	Appunti (in latino) del fiscale ROSSI	
49°)	I6I2 23/8	Nuova supplica al magistrato della COMUNITA' di GORLA MAGGIORE	
49°)	I602 25/I	C O N F E S S O di ricezione dalla comunità di GORLA MAGGIORE di L. 400.-- come censo di L. 80.-- l'anno a completa soluzione del CENSO di L. 80 sino all'anno I60I per ogni arretrato con mutua ricognizione della Causa per detto censo in PIETRO F.CO VISCONTI feudatario di quel luogo. CONTRA AL MALCANTONE -FABRICIO GALLO	
50°)	I602 5/I	Istrumento di OTTAVIANO PUSTERLA del 5 Gennaio I602 (è già stato citato)	
51°)	s.d.	Mandato a P° F.CO VISCONTI di presentare il privilegio del censo	
52°)	25/8	GABRIELE PROSERPIO ostiarius (?) , se hoste(?) man.to...Mag.... FRANCESCO MONETA et GIOVANNI GALLI sindaci nella causa contro P° F.CO MONETA ?	
53°)	I6I4 I8/I2	... exigendum CENSUM; ; ; ; ; ;	
54°)	I6I2 6/9	I Sindaci fanno nuova memoria su rel. P° F.CO VISCONTI	
55°)	s.d.	Termine di otto giorni a P° F.CO VISCONTI per esibire privilegio.	
56°)	I6I5 I2/I	La comunità repllica che il CENSO è una cosa personale e si dice disgustata della sentenza.	
57°)	s.d.	Cronistoria memoriale di P° F.CO VISCONTI della situazione creatasi dal I599 - I60I - I606 - I607 - I6II - I6I2	

58°)
I615
II/I°

(19)

all'ILL.MO MAGISTRATO

Non deve comportare che l'ill.mo Magistrato che i poveri uomini di Gorla Maggiore abbino molestia da PIETRO FRANCESCO VISCONTI a pagarsi il censo, sotto il pretesto erroneo, che non appaia che si paghi essere come FEUDATARIO, forse che l'errore manifesto si scopre dal presupposto che si è fatto in dire e non appare che detto censo si paghi a contemplazione del feudo, e che le parole poste nell'istr° dell'anno 1602, siano parole enunciatrici mentre si fa mentione, che si pagasse detto censo al detto Conte Vitaliano VISCONTI BORROMEO come feudatario di detto loco di GORLA MAGGIORE, poiché le Parole sono dispositive, cioè, TANQUA FEUDI IPSIUS LOCI GORLAE MAIORIS, il che si conferma che dalle parole seguenti, cioè ET HAC INSTITUTE JU...or, privilegioru, iuriu, et alioru documentoru. Il che dimostra che la causa ferale dipende dal suddetto feudo. Inolstre si esprime anco da basso P° F.CO VISCONTI f.q.HIERONIMI, feudataris di Gorlae Majoris, et ex conf feudatariis loci FAGNANI si che non può esservi cosa più chiara di quelle che si contiene in detto ISTR°. Il che si convince anco, et più evidentemente si mostra erroneo tal' PHIPPOLITO, poiché tutti gli antecessori di esso P° F.CO, ai quali si pagava il detto censo, et ultimamente la signora LAUSIA VISCONTE, si sono mantenuti in possesso del FEUDO, mantenendo un PODESTA' (anzi deputando un Podestà) che rendeva ragione alli detti huomini, come da una deputazione stabilita in processo, et da una condanna fatta dal Podestà deputato in detto luogo di Gorla Maggiore, estratto in forma autentica qual qui si esibiscono Ma più chiaramente si può dimostrare l'infeudamento di detta Terra, che per la giur.. dizione esercita dal feudatario pubblicamente la onde non essendo il PIETRO FR.CO delli dimandati nel feudo, o non dimostrando il privilegio, devono cessare il detto censo giurisdizionale, et se lui pretende non essere tale bisogna dire necessariamente che sia o reale o personale; se è reale è oblig.... a proferire li beni, sopra i quali si paghi; se è personale, non egre....la persona del obligato, et è servitu, qual non si può imporre in pregiudizio del Regio Fisco, il quale obbliga gli huomini per capitatione, qual servitù non si può imporre da persona privata et però li suddetti poveri non possedendo beni alcuni, non essendone obligati, se non nel modo che di ragione si difendono, di non essere obligati a pagare il detto censo

Supplicandola di voler intervenire per non permettere ecc. ecc. I615 II Gennaio

MANTENIMENTO
PODESTA

59°)

Il Conte VITALIANO VISCONTE BORROMEO mentre possedeva fra gli altri suoi beni in solido la terra di GORLA MAGGIORE, possedeva

./.

segue
59°)

una parte del feudo di Fagnano Olona unitamente con il Senatore Galbazzo Visconti, nel qual luogo si deputava conveniente fra loro un podestà che risiedeva ivi, per essere distante un miglio da Gorla Maggiore, doveva rendere ragione anche alli detti uomini, come è notorie e appare evidente dalle scritture detto Conte Vitaliano Visconti sotto il pretesto di alcune esenzioni, che faceva alli detti uomini di Gorla Maggiore cioè del dazione della Douana, del fitto di cada del Vicario del Seprio, di certe ... (pagamenti) che si facevano ogni anno alli Uffici del Giudice delle Strade e dei danni dati, et altre gli indusse a pagargli una pensione di L. 80. — l'anno sotto titolo di censo, perché si distribuiva sotto le teste alla rata: et così detta Comunità perseverò in pagargli il detto censo si che visse:

Il medesimo fecero anche al conte Annibal, et al Conte Ludovico che gli secessero, dopo la sua morte per le suddette esecuzioni, che loro anco li mantennero. E perché la signora Lausisa Visconte figlia del Conte Lodovico, se bene per esser, femina non poteva succedergli nel feudo, nondimeno perché si teneva in possesso nella forma, che facevano gli suoi antecessori, e con le dette esenzioni alla detta comunità; a Lei ancora detta comunità perseverò il pagare il detto censo.

Negli anni passati poi essendo mossa lite dal suddetto Pietro Fr. Co Visconti come preteso erede fideocommissario di detto Conte Vitaliano, et Ella rilasciatogli i beni, cessò parimente di esercitare la giurisdizione nei suoi feudi, né più si immischiò in cosa alcuna, laonde cessò anche la comunità di pagare il detto censo e da che cesso la detta signora Lausisa di esercitare la giurisdizione nei feudi, la Regia Camera riebbe il possesso di detta terra di Gorla Maggiore, tornato il Vicario del Seprio a tener ivi ragione, come faceva prima che fosse posseduta dal detto Conte Vitaliano V. B., nel qual possesso poi è sempre stata e di presente anco si trova la detta Regia Camera, senza contraddizione alcuna, non impedendosi poi il Podestà di Fagnano in cosa alcuna delli huomini di Gorla e parimente la comunità cessò di pagare il censo essendo cessata la causa.

Avendo il detto Pietro Francesco Visconti appresi i beni fideocommissi allodiali di detto Conte Vitaliano, dissimulando anche di succedergli nel feudo, mosse lite contro la Comunità, e per essere egli Ricco e Potente ottenne diverse esecuzioni contro la detta comunità povera, indifesa quale pagava per mantenere altre esenzioni, et il suo Podestà, che gli doveva rendere ragione, come facevano i suoi antecessori

(20)

PODESTA'

DOGANA
VICARIO SEPRIO
GIUD. STRADE

PENSIONE

VICARIO SEPRIO

PODESTA'

segue
59°)

(21)

Ma poiché egli non faceva niente e non esercitava giustizia o giudizio alcuno, non spettandogli più il detto feudo la comunità di Gorla fece ricorso al Senato per ottenere giustizia e si vide assegnato il Fiscale ROSSI per difendere le ragioni del fisco e della stessa comunità.

Il detto fiscale, supponendo che il Visconti aveva diritto alla cotnuazione del feudo, diede il suo voto, supponendo che la terra di Gorla era in parte di pertinenza al feudo di Fagnano infeudata al PIETRO FR.CO VISCONTI, cosa chiaramente erronea perché Gorla non fù mai infeudata a detto Conte come appare dall'INVESTITURA FEUDALE, né compresa nel feudo di Fagnano, perché il luogo era infeudato al Conte VITALIANO VISCONTI BORROMEO e stando la morte della signora LAUISIA il feudo passò alla Regia Camera.

Se vi fossero state delle ragioni il P° F.CO VISCONTI non si sarebbe fatto USURPARE dalla detta Regia Camera.

Ora non vi è giustizia se anche il detto P° F° VISCONTE non eserciti più la giurisdizione e questo pare che faccia contrasto

Supplicanti, per porre un definitivo silenzio al detto censo G.F. Pusterla (?)

60°)
s.d.

Trasmissione forse del precedente documento.

61°)
s.d.

Memoriale in latino forse copia del precedente

62°)
I60I
20/7

Copia dell'istr° fatta dal notaio CARLO TADINO dal Console di Giustizia di MILANO
(forse la chiave è nel memoriale principale LC)

63°)
I606
8/3

I consoli di Gorla Maggiore (Gio Tommaso CARTABIA sindaco GIOVANNI GALLI sindaco) GIO BATTISTA FONTANA (in latino) si appellano al Collegio Milanese del Regia Tesoriereria chiedendo giustizia e restituzione di quanto pagato al PIETRO FRANCESCO VISCONTI, e che lo stessa debba desistere dal rendere molestia alla comunità.

64°)
I605
15/7

Dal Console di Giustizia di Milano provvisto di lettera Ducale del seguente tenore, sentito il cons^o GIO BATTIA FONTANA, che invita la restituzione la la non molestia alla comunità (in latino)

65°)
I606
13/7

Dal CONSOLE PRETORIO di MILANO si concede tempo per appellarsi

(22)

66°)
I605
20/2

dal CONSOLE DI GIUSTIZIA di MILANO si revoca la sentenza(?) concessa alla Comunità di Gorla Maggiore

67°)
I612
27/2

Ill.mo MAGISTRATO STRAORDINARIO di MILANO
si cita ANTONIO ROSSI fiscale
MONETA FRANCESCO sindaco
GIOVANNI GALLO "
in abitazione di GIUSEPPE DAVERIO notaio P.T.S. Eufemia

Vi fu nel ? Nov. 1612 un pignoramento da parte del
..... cui venne adibito il console PAVOLO dei GALLI
per il pignoramento di beni di ANDREA PALAZZO (?) MELCHIORRE
de CERINI (?) e BAPPISTA de CCARTABUS (?) si cita BARTOLO-
MEO GALLI.

poi

il 10 Novembre 1611 in GORLA MAGGIORE

Consegnato in casa di BARTOLOMEO MONETA hoste un PARO di BOVI , un rosso e un negro , et una vacha rossa, qual bovi e vacca sono di BARTOLOMEO GALLO e due vacche sono di Mastro GIORGIO CALVANO, qual bestie sono PIGNORATE A CONTO della Comunità di Gorla Maggiore d'ordine degli signori ESECUTORI della REGIA CAMERA ad istanza del ? PIETROFFRANCESCO VISCONTI per la somma di lire QUATTROCENTO diconsi 400 buoni imperiali, oltre alle spese così permesso nei beni ad ogni ovvero detto relasso che venerà interlassaro l. ti pegni ho fatto la detta esecuzione alla presnza di detto PAVOLO CONSOLO sottoscritto

Io GIOVANNI GALLO affermo a nome di detto BARTOLOMEO MONETA qual mi ha dato licenza per non sapere lui scrivere per teste.

Io PAOLO GALLO Console fui presente per teste.

Io FRANCESCO MONETA sindaco fui presente per teste

DISTERIA

SEQUESTRO
BESTIAME

68°)
I607
27/10

Lettera al Senatore GEROLAMO CALLENTE sulla vertenza

69°)
s.d.

Manda o Ill. Senatore GEROLAMO CALLENTE

I602(?)
23/7

si parla di termine perentorio a FRANCESCO TAPPELLA pubblico esecutore Milanese abitante in LONATE per l'intimazione al console PAOLO GALLI. - Copia GIO BATTA TADINO

70°) PHILIPPUS III dei Gratia Hispaniar It. Sic. ecc.
I607 nella lite tra la Comunità di G.M PIETRO FR.CO VISCONTI
3/7 per feudo e censo.....;
pare la sentenza (in latino)
a firma BATTISTA SACCO

(23)